

# MEDIAZIONE *penale*



## UN PRIMO CENNO D'INSIEME

Una  
Testimonianza  
E  
Qualche  
Riflessione  
A  
Partire  
Dall'esperienza  
Milanese

Claudia  
Mazzucato

**A**nche in Italia è emersa in questi ultimi anni una particolare attenzione per nuovi modelli di giustizia, alternativi, sussidiari, collaterali o integrati nel sistema giudiziario "tradizionale". In campo penale, *giustizia riparativa e mediazione* sono due modalità di approccio alle secolari questioni poste dalla commissione di un crimine. La **giustizia riparativa** può essere definita in breve come una forma di risposta al reato che coinvolge la vittima, il reo e/o la collettività nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dall'illecito, allo scopo di promuovere, fra l'altro, la riparazione delle conseguenze dell'evento lesivo e rafforzare quindi il senso di sicurezza collettivo. La **mediazione**, in particolare, è - in prima approssimazione - un procedimento informale in cui le parti, guidate da un'équipe di esperti, hanno la possibilità di *incontrarsi*, di discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, di progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente, anche impegni *volontari* di *riparazione* - simbolica o materiale - del danno causato<sup>1</sup>. Muovendo da una lettura relazionale del fatto criminoso - inteso primariamente come un conflitto che lacera aspettative sociali condivise - la giustizia riparativa lancia una sfida culturale: cercare di superare la logica sterile del *castigo* per una

---


<sup>1</sup> Cfr. A. CERETTI - C. MAZZUCATO, "Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.", in *Diritto penale e processo*, n.6/2001, p. 772 ss.

logica costruttiva dell'*impegno*, del *dialogo*, della *corresponsabilità*. Cercare di superare la visione di una giustizia centrata sulla *reciprocità "contabile"* del "male per male" - la giustizia della ritorsione - verso una giustizia centrata sulla *reciprocità "circolare"* della relazione <sup>2</sup> - la giustizia dell'incontro tra un *Io* e un *Tu* <sup>3</sup>.

In ambito penale minorile, da alcuni anni in diverse città italiane <sup>4</sup> (Milano, Torino, Trento, Bari) <sup>5</sup> si sperimenta la mediazione penale, come spazio di attenzione per la vittima e come risorsa nel percorso di responsabilizzazione e recupero educativo del minore autore di reato. Quanto poi all'ambito penale ordinario (adulti), nella recente Legge istitutiva della competenza penale del Giudice di Pace (D. Lgs. 274/00), ruolo pregnante viene attribuito a una giustizia di pros-

simità, "vicina al corpo sociale" che si apre anche alla "negoiazione dei conflitti sociali" e al fattivo sostegno alla vittima (cfr. *Relazione al D. Lgs. 274/00*), pur conservando una natura intrinsecamente *penalistica* e dunque pubblicistica <sup>6</sup>.

Le novità legislative e i progetti sperimentali in ambito minorile costituiscono un *laboratorio* e un *banco di prova* dei nuovi modelli: se i risultati saranno positivi e l'esperienza mostrerà l'efficacia e la *serietà* delle pratiche mediative-riparatorie sarà possibile dar vita a una "progressiva trasformazione della natura e dell'essenza stessa del diritto penale" (cfr. *Relazione al D. Lgs. 274/00*). È in gioco dunque una sfida con implicazioni pratiche, culturali e ideali che vede coinvolti le Istituzioni, gli operatori, gli studiosi, i cittadini. Avvicinarsi



<sup>2</sup> Ho approfondito il tema in "Politica criminale, democrazia, educazione nella società complessa. Strategie politico-criminali per i minorenni e orientamenti di politica scolastica", titolo provvisorio, in C. MAZZUCATO - I. MARCHETTI, *Motivare punendo? Strategie alternative per il rispetto delle regole*, Milano: Giuffrè, 2002/2003 in corso di pubblicazione

<sup>3</sup> Rinvio per una trattazione più completa a C. MAZZUCATO, "L'universale necessario della pacificazione. Le alternative al diritto e al processo", in LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *Logos dell'essere*, Logos della norma, Bari: Adriatica Editrice, 1999, p. 1245 ss.

<sup>4</sup> Sulle esperienze di mediazione penale avviate nel nostro Paese, si veda AA. VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*. Atti del Seminario di Studi a cura dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile, Milano: Franco Angeli, 1999.

<sup>5</sup> Sono state indicati i luoghi dove sono operativi Uffici di mediazione penale; in altre città, pur in assenza di veri e propri Centri per la mediazione, i servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia o del territorio sperimentano percorsi di riparazione, percorsi che includono talvolta anche l'incontro diretto tra reo e vittima.

<sup>6</sup> Nel sistema penale ordinario si rinvengono pochi spazi normativi adatti all'inclusione e alla sperimentazione di pratiche riparative e mediatriche; ciononostante l'accresciuta sensibilità da parte del mondo giudiziario e dei servizi sociali per tali forme di risposta al reato sta aprendo qualche varco (ancora tutto da valutare) nella monolitica amministrazione della giustizia (per esempio in tema di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o di rieducazione del detenuto ai sensi del recente art. 27 Reg. Ord. Pen.).

allo "spirito della mediazione" può essere importante per diffondere una cultura di pace e aspirare a realizzare una effettiva "umanizzazione" della giustizia non solo penale.

Nelle pagine che seguono si ripercorrerà brevemente la storia e l'esperienza della mediazione penale a Milano di cui sono stata, immeritadamente, uno dei protagonisti.

Prego il lettore di non dimenticare mai, tra le righe che descrivono l'attività concreta, quotidiana dell'Ufficio per la mediazione, lo scenario in cui si staglia *ineludibile* l'interrogativo sulla pena, la necessità di una seria e razionale politica criminale di prevenzione dei reati, l'indispensabile "commiato" <sup>7</sup> da visioni repressive e retributive della giustizia penale. Lo scenario in cui non smettono mai di apparire domande *ultime*

sulla giustizia e sul senso di ingiustizia, sul bene e sul male, sul dolore e sulla violenza. Lo scenario, soprattutto, in cui non smettono mai di comparire straordinarie, talvolta impensabili e nascoste, capacità di incontro, *resilienza* <sup>8</sup> e apertura dell'essere umano, veri *talenti* nel mistero irriducibile di ogni persona.

#### L'UFFICIO PER LA MEDIAZIONE DI MILANO: UN PO' DI STORIA E DI NOTIZIE...<sup>9</sup>

Dal maggio del 1998 è operativo a Milano un Ufficio per la Mediazione che quotidianamente, su mandato dell'Autorità giudiziaria minorile, promuove e realizza l'incontro volontario, libero e protetto tra gli autori di reato (minorenni all'epoca del fatto) e le loro vittime.

---

<sup>7</sup> La nota espressione è tratta dal famoso saggio di U. KLUG, "Il commiato da Kant e da Hegel", in AA.VV., *La funzione della pena. Il commiato da Kant e da Hegel*, a cura di L. Eusebi, Milano: Giuffrè, 1989, p. 3 ss.

<sup>8</sup> Il termine, nella definizione di Cyrulnik, designa la "capacità di riuscire, di vivere, di svilupparsi nonostante le avversità", quella capacità che - sempre secondo l'autore - "cambia il nostro sguardo sul dolore e, malgrado la sofferenza,..." ci conduce a "cercare la meraviglia": B. CYRULNIK, *Un merveilleux malheur*, Paris: Poches Odile Jacob, 2002.

<sup>9</sup> *Sull'esperienza di mediazione penale a Milano e per l'inquadramento completo dei temi qui solo tratteggiati, si vedano*: F. BRUNELLI, "La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano", in G.V. Pisapia (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Padova: Cedam, 2000; A. CERETTI, "Progetto per un Ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano", in G.V. Pisapia-D. Antonucci (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova: Cedam, 1997, p. 99 ss.; A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, "Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto", in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano: Guerini e Associati, 2001; F. DI CIÒ, "L'esperienza dell'Ufficio per la Mediazione a Milano", in A.A. VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive. Atti del Seminario di Studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia minorile*, Milano: Franco Angeli, 1999, p. 167 ss.; C. MAZZUCATO, "L'esperienza dell'Ufficio per la Mediazione a Milano", sempre in A.A. VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive...*, op. ult. cit., p. 137 ss.

L'Ufficio per la Mediazione di Milano è stato formalmente istituito in seguito alla firma di un **protocollo d'intesa** interistituzionale tra il Ministero della Giustizia, il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Comune di Cinisello Balsamo, l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 della Provincia di Milano, sotto il patrocinio del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano. Il protocollo d'intesa ha ufficializzato il *Progetto per un Ufficio di Mediazione penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, elaborato già nel 1996 da un gruppo di studiosi e operatori esperti di mediazione e giustizia minorile (il cosiddetto "gruppo promotore" di cui allo stesso protocollo).

I **mediatori** milanesi sono fin dall'origine quattordici: i sette componenti del "gruppo promotore" e altre sette persone funzionari pubblici, dipendenti dalle Amministrazioni sottoscrittrici il Protocollo d'intesa e "distaccati" presso l'Ufficio per la Mediazione.

I mediatori sono eterogenei per sesso, età e competenze scientifiche e/o professionali: uomini e donne, giovani e meno giovani, con marcate diversità culturali (quattro educatori, tre assistenti sociali, due giuristi, due pedagogisti, un criminologo, un sociologo, un teologo). L'intero gruppo ha svolto - *prima* dell'apertura del servizio - un

lungo, serio, *unitario* periodo di formazione secondo un modello *umanistico*, non negoziale di mediazione.<sup>10</sup>

Tale modello, attento alle implicazioni emotive-esistenziali del conflitto, è particolarmente efficace in ambito penale dove più che raggiungere un accordo è indispensabile lavorare sugli effetti del reato per dischiudere una possibilità di reciproco riconoscimento tra le parti. La serietà dell'*iter* formativo, poi, è condizione per l'efficacia degli interventi e finanche per la funzionalità dell'Ufficio che richiede in ogni fase delle competenze *esperte*.

Tutti i mediatori prestano la loro attività presso l'Ufficio a tempo parziale, secondo delle turnazioni interne che garantiscono (oltre a coprire l'intero orario di apertura della sede) la possibilità di formare le *équipe* necessarie per gli interventi di mediazione. Ciò significa fra l'altro che essi generalmente continuano a svolgere la loro pregressa attività professionale (docenti universitari, insegnanti, educatori / assistenti sociali presso i servizi dell'Amministrazione della Giustizia o del territorio, ecc.).

La diversità culturale e professionale dei componenti è una delle principali ricchezze di cui gode l'Ufficio. I mediatori lavorano sempre in gruppi multidisciplinari in cui si mescolano armoniosamente saperi teorici e pratici, che lungi dal contaminare lo

---

**10** Il fondamentale riferimento formativo è stato il Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, fondato e diretto da Jacqueline Morineau; per un inquadramento del modello formativo, cfr. J. MORINEAU, Lo spirito della mediazione, trad. it., Milano: Franco Angeli, 1999.

spirito della mediazione, garantiscono per ogni "caso" un'attenzione globale ai molti, complessi, intrecciati aspetti coinvolti (educativi, giuridici, ecc.).

Il **progetto** viene finanziato in parte con i fondi stanziati dalla L. 285/97 <sup>11</sup> (cd. Legge Turco), in parte attraverso gli oneri assunti dagli organi ed enti *partner* del Protocollo d'intesa. È pubblico anche il finanziamento per la formazione iniziale e in *itinere* dei mediatori. Si è da poco concluso il primo segmento di sperimentazione, il finanziamento del progetto è stato comunque confermato anche per i prossimi tre anni.

Tutti gli interventi e le attività relative alla mediazione sono *gratuiti*: colloqui preliminari, incontri di mediazione, incontri per definire aspetti risarcitori e/o di riparazione, redazione degli eventuali accordi transattivi, possibile accompagnamento per la remissione di querela, *follow up* dell'esito della mediazione, *follow up* degli impegni riparativi.

L'Ufficio per la Mediazione è "ospitato" dal Comune di Milano presso i locali del Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà (SEAD - Settore Educazione). La **collocazione** fuori dal Tribunale per i Minorenni segnala immediatamente agli interessati la *diversità* tra mediazione e procedimento penale giudiziario.

La **competenza territoriale**

dell'Ufficio coincide con quella del Tribunale per i Minorenni e si estende quindi su un territorio molto vasto che comprende le province di Milano, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Pavia e Lodi. È frequente che, per facilitare gli interessati, siano i mediatori a raggiungere le parti nelle loro comunità di appartenenza e di residenza.

L' "inaugurazione" del progetto sperimentale di mediazione penale a Milano è stata preceduta da un'intensa fase preparatoria di **sensibilizzazione** e di collaborazione con tutti gli operatori della giustizia penale minorile: magistrati della Procura e del Tribunale per i minorenni, avvocati, operatori dei servizi sociali, pubblici amministratori. L'opera di consolidamento culturale delle pratiche di mediazione prosegue *in itinere* con incontri periodici con la magistratura e i servizi minorili e con i difensori d'ufficio nei processi a carico di minorenni: tali momenti di incontro e discussione sono occasioni uniche e preziose di arricchimento, approfondimento, assestamento e valutazione critica delle forme di giustizia riparativa.

Secondo le indicazioni raccomandate dal Consiglio d'Europa, l'Ufficio per la mediazione ha intrapreso altresì, fin dalle origini e per tutta la prima *tranche* triennale di sperimentazione, una proficua ricerca di **monitoraggio** e valutazione dell'attività svolta.

---

<sup>11</sup> L. 28.8.1997 n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Oggetto dell'indagine sono stati sia la raccolta di dati quantitativi (numero di mediazioni, durata, esito, caratteristiche delle parti, tipologia di reato, ecc.) sia la valutazione dell'efficacia degli interventi a partire dalla qualità *percepita* dai destinatari delle mediazioni (utilità, competenza / neutralità dei mediatori, effetti, ecc.).

#### L'UFFICIO PER LA MEDIAZIONE DI MILANO: QUALCHE INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ...

L'attività di mediazione penale trova spazio, per ora, solo in seno alla **giustizia minorile**, notoriamente più attenta al recupero educativo del reo e dunque più aperta a percorsi flessibili, personalizzati, rapidi, de-stigmatizzanti, *significativi* e *non repressivi* di risposta alla commissione dell'illecito.

Senza qui entrare nell'analisi delle singole disposizioni del D.P.R. 448/88 <sup>12</sup>, sarà sufficiente rammentare che il *sub-procedimento* di mediazione trova accoglienza primariamente nel contesto **dell'accertamento della personalità** del giovane imputato, vero perno di tutto il sistema minorile, secondo cui il giudice minorile deve modellare l'intervento penale sulla maturità e sulle risorse personali, familiari e sociali del ragazzo. Il processo penale a carico del minore è dunque costruito come un luogo

"ardito" di progettazione pedagogica al fine di tentare in ogni modo la promozione di percorsi di educazione e inserimento sociale. La legge considera *dinamicamente* la personalità dell'adolescente: dentro tale dinamismo è fattore fecondo e giuridicamente rilevante la possibilità di un incontro *volontario* responsabilizzante e costruttivo con la persona offesa dal reato. Possibili esiti giudiziari di una mediazione *riuscita* sono (a seconda della gravità dell'illecito e di altre circostanze valutabili dal giudice): l'irrelevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88), il perdono giudiziale (art. 169 C.p.), l'esito positivo di un più ampio programma di messa alla prova (artt. 28-29 D.P.R.448), e in generale qualsiasi misura di *favore, non detentiva*. L'eventuale esito negativo della mediazione non ha, invece, alcun effetto processuale, essendo l'incontro tra reo e vittima completamente volontario, libero e confidenziale.

Per la **vittima** del reato, la mediazione offre un momento privilegiato e unico di accoglienza, attenzione, ascolto, sostegno e possibile ristoro materiale. Ciò è tanto più rilevante nel processo penale minorile in cui, per legge, l'offeso e il danneggiato non possono costituirsi parte civile, essendo così preclusa la pretesa risarcitoria in sede penale.

In concreto, l'Ufficio per la mediazione si attiva solo su **mandato dell'autorità giudi-**




<sup>12</sup> D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

**ziaria** minorile (Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, Giudice dell'Udienza preliminare, o - in casi rari - Giudice del dibattimento), eventualmente stimolata da una possibile richiesta delle parti. È la magistratura che seleziona i "casi" adatti alla mediazione secondo una **criteriologia** concordata con i mediatori che tiene conto delle caratteristiche del reato, della responsabilità e personalità del minore, della vittima, della relazione tra le parti, del contesto comunitario in cui l'illecito ha avuto luogo. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare *non* è la tenuità del crimine a orientare la scelta del giudice. Anzi. Alla prova dei fatti, la mediazione si è mostrata tanto più efficace quanto più il reato ha mobilitato forti sentimenti, un chiaro senso di ingiustizia e ha infranto (nella vittima e nel reo) valori fondamentali. L'incontro di mediazione, infatti, diventa lo spazio-tempo in cui sentimenti e valori *universali* sono richiamati e si impongono allo sguardo delle parti spingendole verso una *convergenza* e un mutuo riconoscimento. Sono quindi proprio i reati *oggettivamente* più gravi, o *soggettivamente* visti come gravi e traumatizzanti a essere *più* adatti alla mediazione. Lo sono altresì quegli illeciti che

accadono tra persone conoscenti: in famiglia, a scuola, nel condominio, nel quartiere, nel piccolo centro urbano; e cioè là dove le *relazioni* tra le parti devono - loro malgrado - proseguire. A differenza del procedimento giudiziario, fondato sulla *separazione* del colpevole dall'innocente / della pretesa legittima dalla pretesa illegittima, la mediazione concepisce la giustizia come "forma della *ri-unione di ciò che era separato*" <sup>13</sup>.

Il mandato dell'autorità giudiziaria investe l'Ufficio per la mediazione del **compito** di verificare la fattibilità di un incontro tra reo e vittima, di contattare gli interessati, di svolgere detto incontro se vi è il consenso dei medesimi, di restituire al Pubblico Ministero o al giudice una comunicazione sintetica circa l'esito dell'attività effettuata. Con l'invio del caso, dunque, sul procedimento penale (che resta pendente ma temporaneamente e brevemente "non operativo") si innesta il *sub-procedimento* di mediazione che vede nell'Ufficio per la mediazione e nelle parti gli unici protagonisti. Le **fasi** salienti a questo punto sono così riassumibili:

- il mediatore responsabile<sup>14</sup> del fascicolo provvede all'invio di **lettere** informative e di un opuscolo illustrativo all'imputato,



<sup>13</sup> Questa significativa definizione della giustizia è di P. TILLICH, Amore, potere e giustizia, trad. it., Milano: Via e Pensiero, 1994, ed è citata da L. EUSEBI, "Dibattiti su teorie della pena e mediazione" in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3/1997, nonché in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Padova: Cedam, 1998, p. 61 ss.

alla persona offesa, agli esercenti la potestà (se i soggetti sono minorenni) e ai difensori nominati nel processo;

- il mediatore responsabile del fascicolo prende i primi **contatti telefonici** con ciascuna parte e la invita a dei colloqui preliminari individuali;

- **i colloqui preliminari** si svolgono alla presenza di una coppia di mediatori e hanno una funzione informativa e di prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del consenso all'incontro di mediazione vero e proprio;

- **l'incontro di mediazione** ha luogo tra tutti coloro i quali sono direttamente coinvolti nel conflitto e nel procedimento penale, alla presenza di un'*équipe* di almeno tre mediatori indipendenti e neutrali (o - secondo una felice espressione di Eligio Resta - "equi-prossimi" alle parti); altri mediatori assistono i genitori e gli eventuali accompagnatori; al termine dell'incontro - che può durare anche molte ore - tutti gli intervenuti si riuniscono brevemente insieme per una "restituzione" del lavoro svolto e per il delicato momento della "consegna" del risultato della mediazione alla corresponsabilità delle persone vicine ai diretti interessati (normalmente i genitori dei minorenni e i familiari delle vittime adulte) perché li sostengano nel non facile compito di aderire

fattivamente ai propositi e agli impegni comportamentali / riparativi assunti unilateralmente o reciprocamente;

- è frequente che la mediazione - specie in caso di reato grave o gravissimo - sia seguita da un ulteriore, successivo momento di definizione di un **accordo** sul risarcimento del danno. Tale fase eventuale avviene alla presenza dei difensori quali esperti della quantificazione *equa* del danno e delle questioni tecnico-giuridiche implicate nell'assunzione di un'obbligazione risarcitoria;

- i mediatori, preferibilmente alla presenza delle parti, redigono la **comunicazione** sintetica dell'esito da inviare all'autorità giudiziaria;

- nel caso in cui la mediazione apra **percorsi riparativi**, simbolici o materiali, i mediatori svolgono un accompagnamento del giovane reo fino all'integrale adempimento di tali impegni; l'attività riparativa può coinvolgere direttamente anche la vittima, secondo il programma consensuale definito nell'incontro mediatorio;

- durante il primo triennio di sperimentazione, in costanza della ricerca di valutazione e monitoraggio, gli intervenuti all'Ufficio di mediazione venivano contattati nuovamente - a mediazione archiviata - da alcuni ricercatori al fine di somministrare il questionario relativo all'inda-



**14** Le mediazioni inviate all'Ufficio vengono assegnate dal Coordinatore a un mediatore che ne seguirà lo svolgimento dall'inizio alla fine, secondo modalità oggettive (turni e carico di lavoro) e soggettive (tipologia del caso, problematiche particolari, esperienza "specializzata" del mediatore rispetto alle caratteristiche del caso: es. mediazioni di gruppo; rilevanti questioni risarcitorie con notevoli implicazioni giuridiche, ecc.).



gine qualitativa.

Tema delicato, quello dell'**esito** della mediazione merita un cenno ulteriore: una mediazione ha esito *positivo*<sup>15</sup>, per i mediatori milanesi, quando i presenti (mediatori / parti) sono spettatori e artefici di un *mutamento costruttivo* nella comunicazione e nel rapporto tra reo e vittima, quando - in altre parole - è possibile percepire un reciproco riconoscimento tra le parti o - almeno - una significativa diversa percezione l'una dell'altra, spesso estrinsecati in un impegno di riparazione simbolica o materiale soddisfacente per entrambi. Si noti che, allo sguardo mediativo, la remissione di querela e/o il risarcimento del danno (come obbligo giuridico formale) sono praticamente irrilevanti, certamente secondari e non costitutivi del buon fine dell'incontro.

#### **UN PRIMO, APPROSSIMATIVO, BILANCIO DELL'ESPERIENZA E UN APPELLO**

In questi primi anni di lavoro, ci siamo occupati di un ampio raggio di illeciti: dalle ingiurie, alle rapine, alle estorsioni, alle lesioni gravi e gravissime, alle violenze sessuali. Abbiamo incontrato molte centinaia di persone, tra imputati, vittime e loro familiari entrando in contatto *diretto* con una porzione piccola - se paragonata al carico complessivo dell'intero Tribunale per i

Minorenni di Milano - ma estremamente significativa della cosiddetta *delinquenza minorile* e dell'universo umano che vi gravita attorno. I numeri ancora a tre cifre dei nostri procedimenti ci hanno consentito di *dedicarci* appieno - al meglio delle nostre capacità, al massimo delle nostre risorse - alle *persone* che coraggiosamente e non senza fatica hanno scelto in libertà di intraprendere un percorso pionieristico non facile e (costruttivamente) *sofferto*; ci hanno anche consentito un costante confronto teorico-pratico per il continuo affinamento e miglioramento dell'attività.

Il bilancio provvisorio che possiamo trarre è certamente buono: la maggioranza dei casi inviati approda alla mediazione, la quasi totalità delle mediazioni ha esito positivo, il giudizio di chi è intervenuto è stato soddisfacente.

Bilancio buono, non trionfalistico: molto è il lavoro da svolgere, e si tratta di un lavoro soprattutto culturale: in troppi - anche tra gli addetti ai lavori - ancora non conoscono la mediazione e la giustizia riparativa; molti si accontentano poi di conoscenze superficiali e si *improvvisano* mediatori dando vita a "esperimenti" (più che "sperimentazioni") che non hanno le 'carte in regola' secondo le linee-guida internazionali<sup>16</sup>; alcuni si affidano alla *moda* di quello che è già stato battezzato il *nuovo paradig-*



**15** Per l'esame esaustivo degli indici di valutazione dell'esito della mediazione elaborati dall'Ufficio di Milano cfr. CERETTI - DI CIÒ - MANNOZZI, *op. cit.*, p. 342.

ma della giustizia penale, asserendo questo fragile, prezioso, strumento a pericolose - perverse - logiche di mercato; altri continuano a rimanere sordi e ciechi davanti a un'esperienza internazionale che, se non altro, ha l'indubbio merito di aver ri-aperto domande fondamentali sulla giustizia, superando la *fossilizzazione* del sistema penale fermo e diviso tra la "crisi" dell'idea rieducativa e la nuova, talvolta spaventosa, vitalità di logiche repressive-retributive (vedi le politiche di "tolleranza zero", i "pacchetti sicurezza" e le proposte di riforma del sistema minorile).

La strada, a mio parere, è quella di inquadrare le nuove esperienze riparative nel contesto di un ripensamento della politica criminale e di una seria riforma del sistema sanzionatorio. La strada, a mio parere, è quella di constatare il *fallimento* della pura repressione *proprio* nel garantire *sicurezza* ai cittadini e di aprire un dibattito sui modi di dare risposte *democratiche* alle domande di giustizia. La mediazione ha luogo in un'*agorà*<sup>17</sup>, la mediazione è il luogo della *parola*, il luogo del *consenso*, il luogo del *senso condiviso*. La mediazione, dunque, è profondamente *demo-*

*cratica*; arditamente, ma ragionevolmente, essa propone di seguire il metodo consensuale là dove la democrazia si fa più difficile e sofferta: nel punto preciso in cui - con il reato - si spezza il contratto sociale e un'esistenza diventa *ferita*; nel punto preciso in cui è facile - ma inutile, *ingiusto* e nocivo - prendere la *bilancia* e la *spada*.



**16** *Altrove ho affrontato la quesitone: cfr. -C. MAZZUCATO, "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali", in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), Verso una giustizia penale 'conciliativa'. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Milano: Giuffrè, 2002, p. 85 ss.*

**17** *Ho riflettuto sul rapporto mediazione / democrazia in due saggi, già citati, "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale...", op. cit., p. 93; e "Politica criminale, democrazia, educazione nella società complessa. Strategie politico-criminali per i minorenni e orientamenti di politica scolastica", titolo provvisorio, op. cit. in corso di pubblicazione.*